



Decreto Dirigenziale n. 170 del 11/06/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA SEZ. V E SEZ. VI DELL'ALL. III - STABILIMENTO DITTA ARDOLINO CARNI SRL - SEDE OPERATIVA IN NAPOLI ALLA VIA SELVA CAFARO, N. 44/C - APPROVAL NUMBER 0 1502 S.

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

PREMESSO che con Decreto del Ministero della Sanita' n. 600.8/24475/52.92/1452 del 22/06/2001, lo stabilimento della ditta ARDOLINO CARNI Srl, con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 365 e sede operativa in Napoli alla Via Selva Cafaro, n. 44/c, è stato riconosciuto idoneo, a seguito di cambio di ragione sociale, per un laboratorio di sezionamento carni con n. CE 1502 S, ai sensi del previgente D.Lg.vo 286/94;

che con l'entrata in applicazione del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme speciali per gli alimenti di origine animale, a tutti gli stabilimenti disciplinati dall'Allegato III dello stesso Regolamento, deve essere assegnato un numero di riconoscimento unico, a prescindere dalle tipologie di attività che in esse vengono svolte;

che, il Settore Veterinario, con nota n. 2007.0477775 del 28.5.2007, ha comunicato che allo stabilimento della ditta ARDOLINO CARNI Srl, con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 365 e sede operativa in Napoli alla Via Selva Cafaro, n. 44/c, è stato assegnato il numero di riconoscimento unico APPROVAL NUMBER 1502 S;

che con D.D. n. 286/SAN/STAP-NA del 9.11.2010 lo stabilimento della ditta in oggetto è stato altresì riconosciuto idoneo all'attività disciplinata dal Reg. CE 853/04 – All.III – **Sez. V** (Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente – stabilimento per carni macinate e preparazioni di carne – carne bovina e suina) e **Sez. VI** (prodotti a base di carne – stabilimento di trasformazione – insaccati freschi – carne suina);

CONSIDERATO che IL Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NA 1 Centro, con nota prot. n. 449/33 del 31.5.2012, acquisita al ns. prot. al n. 427772 del 5.6.2012, ha trasmesso la richiesta dell'amministratore della società in oggetto, di sospensione temporanea, per motivi commerciali, delle sole attività relative alle sez.nni V e VI dell'All.III del Reg. 853/04, rimanendo in essere l'attività di sezionamento carni relativa alla sez. I del citato Regolamento;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea **dell'attività della** ditta *de qua*, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dal presente provvedimento, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1838 del 20.11.2008, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione temporanea adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta ARDOLINO CARNI Srl, con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 365 e sede operativa in Napoli alla Via Selva Cafaro, n. 44/c, può proporre **ricorso** al **Giudice Amministrativo** entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA a delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 16/06/2006

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1838 del 20.11.2008;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la sospensione temporanea dell' **attività** disciplinata dal Reg. CE 853/04 – All.III – **Sez. V** (Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente – stabilimento per carni macinate e preparazioni di carne – carne bovina e suina) e **Sez. VI** (prodotti a base di carne – stabilimento di trasformazione – insaccati freschi – carne suina) della ditta ARDOLINO CARNI Srl, con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 365 e sede operativa in Napoli alla Via Selva Cafaro, n. 44/c, per un periodo non superiore a 12 mesi, a far data dal presente decreto, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1838 del 20.11.2008, rimanendo in essere l'attività di sezionamento carni relativa alla Sez. I del Regolamento CE 853/04;
- di subordinare la riattivazione delle attività suddette alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta *de qua*, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta ARDOLINO CARNI Srl, con sede legale in Napoli, C.so Umberto I, n. 365 e sede operativa in Napoli alla Via Selva Cafaro, n. 44/c, riconosciuta con approval number **1502 S**, può proporre **ricorso** al **Giudice Amministrativo** entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

- di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario Regionale, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 1 Centro per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe